

Introduzione

Il laboratorio francese

LUCA SCUCCIMARRA

1. *Alla ricerca del «governo dei moderni»*

Nell'ampio e diversificato orizzonte tematico esplorato dal «Giornale di storia costituzionale» nei suoi primi cinque anni di attività, la vicenda politico-costituzionale francese rappresenta senza dubbio un privilegiato terreno di indagine e riflessione critica. L'interesse per il "laboratorio francese" ha trovato la sua più esplicita e tangibile testimonianza nel n. 8/2004, integralmente dedicato, nella sua parte monografica, ad una interrogazione a più voci sull'«evoluzione del parlamentarismo francese à travers les âges» (Calamo Specchia, *Introduzione*). A ben vedere, però, non c'è fascicolo del «Giornale» in cui questa particolare direttrice di approfondimento storiografico – strettamente legata alle finalità istitutive del Laboratorio di storia costituzionale "Antoine Barnave" – non trovi un'adeguata espressione. E ciò che ne risulta è un articolato percorso di approfondimento interdisciplinare, nel corso del quale sono stati toccati molti dei passaggi-chiave

che a livello concettuale, normativo o istituzionale fanno la specificità di quella vicenda storica. Si può dire, anzi, che proprio dal confronto retrospettivo con i diversi tasselli di questo articolato mosaico analitico-ricostruttivo emerge con la massima evidenza la peculiarità di una storiografia costituzionale programmaticamente di confine, pensata e praticata al di là di tutti i consolidati steccati disciplinari: un approccio metodologico costruito attingendo, cioè, alle risorse di differenti prospettive di indagine, dalla storia delle istituzioni a quella dei fenomeni giuridici, dalla comparatistica costituzionale alla storia del pensiero politico, dalla storia culturale alla stessa critica letteraria.

In questo numero, il «Giornale» ritorna sui profili fondativi della vicenda costituzionale francese con una parte monografica specificamente dedicata al processo di innovazione politico-istituzionale che si sviluppa tra Sette e Ottocento. Al centro dell'itinerario ricostruttivo proposto si pone, in particolare, la grande riflessione

sul «governo dei moderni» che in Francia prende avvio in coincidenza con la grave crisi politico-istituzionale aperta dalla morte di Luigi XIV e che, attraverso i cruciali e per molti versi traumatici sviluppi del processo rivoluzionario, giungerà sino alla fine del Secondo Impero. È in questo periodo – sostanzialmente coincidente con quel decisivo arco temporale che Reinhart Koselleck ha definito «Sattelzeit» – che si delinea infatti nel modo più esplicito la definitiva consunzione di un modo “classico” di confrontarsi con la problematica questione della fondazione dell’ordine politico. Ed è in questo periodo, dunque, che vediamo emergere un nuovo vocabolario della politica, destinato ad influenzare profondamente gli sviluppi normativi ed istituzionali della società europea, sino alle soglie della “nostra” modernità.

Secondo una consolidata tradizione storiografica, il passaggio-chiave in questo processo coinciderebbe con l’apertura dello straordinario cantiere teorico dell’*Encyclopédie*, destinato a prolungare i suoi effetti sino nel cuore del processo rivoluzionario, con esiti in larga parte imprevisi dai suoi stessi principali animatori. Una più attenta ricognizione del dibattito francese della prima metà del XVIII secolo consente, però, di retrodatare di alcuni decenni l’avvio di un decisivo sforzo di innovazione metodologica e categoriale, che in Francia appare già pienamente in atto negli anni della Reggenza. Nel nostro itinerario ricostruttivo, gli impulsi innovativi presenti già nella cultura politica francese di inizio Settecento sono richiamati – senza alcuna pretesa di completezza – attraverso l’opera di uno dei più curiosi e trascurati protagonisti del dibattito dell’epoca, l’Abbé de Saint-Pierre. Il Saint-Pierre descritto da Simona

Gregori nel suo contributo a questo fascicolo sembra, infatti, avere ben poco a che fare con «il ritratto “leggero” del “bon Abbé” restituitoci dalla storiografia classica». Dietro la pretenziosa architettura normativa del famoso *Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe* – che costò al suo autore il velenoso epiteto di «*Saint-Pierre d’Utopie*» – troviamo qui l’approccio sin troppo realistico di uno dei primi esponenti di un moderno pensiero della «governamentalità», ideale punto di aggancio ad un *milieu* riformistico che – in decisa controtendenza rispetto ad un dibattito politico polarizzato dalle opposte pretese dei sostenitori della «these royale» e di quella «nobiliaire» – stava concretamente ponendo le basi per una rifondazione in primo luogo concettuale del tradizionale edificio politico-costituzionale della Francia d’Antico regime.

Certo, nel momento in cui Saint-Pierre si confronta con il problema del “buon governo” e della sua più efficace intelaiatura funzionale, la monarchia rappresenta ancora in Francia il naturale orizzonte di articolazione dell’ordine politico-istituzionale. Occorrerà perciò attendere diversi decenni per vedere emergere nella cultura francese una dimensione compiutamente costituzionale, nella moderna accezione di questo termine: una prospettiva, cioè, integralmente costituente, svincolata da ogni predeterminata limitazione costruttiva (Martucci 2001). Come è noto, sarà Emmanuel-Joseph Sieyès ad offrire una prima esplicita presa di posizione in questo senso, attraverso la dottrina dell’“onnipotenza della Nazione” enunciata nel saggio *Che cos’è il terzo stato?* (Sieyès 1993, Tomo I, Vol. 1, p. 255). Nella realtà dei fatti il laboratorio rivoluzionario si rivela però molto più

cauto che nelle dichiarazioni di principio, come dimostra lo stesso tentativo di "compromesso istituzionale" operato con la Costituzione del 1791. Nel suo contributo a questo fascicolo Roberto Martucci invita, però, a guardare alla sostanza di quel tentativo «spogliandosi degli abituali pregiudizi»: dove molti interpreti continuano a vedere un «regime moderato e confuso», «scelto contraddittoriamente da legislatori che, pur adottando una costituzione scritta non avevano saputo rinunciare al loro sovrano ereditario, titolare di prerogative estranee, se non ostili ed antinomiche rispetto al nuovo diritto pubblico dello Stato», c'è, infatti, a suo giudizio, il tentativo di dare vita ad un innovativo modello politico-istituzionale, «attraverso l'inserimento degli elementi essenziali delle "libertà americane" (assemblee primarie, elezioni libere, legislature corte, rotazione nelle cariche pubbliche, giuria penale) in una cornice che solo apparentemente è monarchica rivestendo, al contrario, gli inequivoci connotati del repubblicanesimo settecentesco» (Martucci).

Come è evidente, qui ci troviamo già al centro del complesso e problematico campo ideologico-discorsivo che nell'Europa del tardo Settecento caratterizza il dibattito sulla forma di governo «repubblicana», a partire dal suo controverso rapporto con le peculiari condizioni di vita della società moderna. Ed è sufficiente scorrere il contributo di Annalisa Furia sul progetto costituzionale di Sieyès per rendersi conto dell'incerto statuto costruttivo che il concetto stesso di «Repubblica» tende ancora ad assumere nella Francia rivoluzionaria, persino nell'immediata vigilia della caduta della monarchia. Nella sua riflessione politico-costituzionale del periodo '89-'92,

Sieyès finisce infatti per dissolvere la presunta opposizione di principio tra monarchia e repubblica in una mera distinzione funzionale tra «régimes monarchique et polyarchique», ciascuno dei quali definibile "repubblica" «nel senso etimologico di *res-publica* opposta alla *réprivée*» (Furia). E non sorprende – anche alla luce degli esiti successivi del suo itinerario teorico (Scuccimarra 2002) – che nei suoi scritti, editi e inediti, dell'epoca egli non esiti ad affermare la sua preferenza per una «république monarchique», la sola forma di governo in grado di garantire alla Francia rivoluzionaria un'unità di azione politica, preservandola dal pericolo di una caduta nella frammentazione e nell'anarchia.

2. I dilemmi della rappresentanza

Dalla prima parte dell'itinerario ricostruttivo proposto sembra, dunque, uscire sostanzialmente confermata la tesi di chi ha sostenuto che nella Francia rivoluzionaria «sotto molti aspetti la repubblica fu una "divina sorpresa"» (Goulemot 1993, p. 6). Si tratta tuttavia di un passaggio che, per la radicalità delle istanze concretamente in gioco, avrebbe lasciato un segno indelebile nel contesto politico-istituzionale dell'intera Europa. Come sottolinea Martucci, non si può dimenticare, infatti, la profondità del gesto rifondativo che così giungeva a compimento: vale a dire la sconvolgente «transizione di sovranità da un soggetto monarchico legittimato per via ereditaria (il re) a un soggetto collettivo (la Nazione) abilitato ad attivare periodicamente meccanismi attributivi di funzioni sovrane, secondo gli schemi della rappresentanza politica»

(Martucci). Da questo punto di vista, si può dire con Michael Walzer che dopo questo passaggio – e i suoi più cruenti esiti materiali e simbolici – in Francia «la magia della monarchia non fu più ripristinata»: se infatti «Luigi XVI aveva governato sulla base di un diritto divino personale», «i suoi eredi parlarono lo stesso linguaggio ma di fatto regnarono in modo diverso. Egli fu l'ultimo re consacrato; gli altri furono solo fantasmi» (Walzer 1988, p. 192).

Dietro la scintillante superficie di un discorso fondativo apparentemente senza residui si apriva però, con questo passaggio, il ben più problematico spazio costruttivo di una nuova forma di governo tutta da inventare. Considerata sotto questa prospettiva, la storia politico-costituzionale della Rivoluzione francese coincide perciò in gran parte con la vicenda di quelli che Pierre Rosanvallon ha chiamato gli «equivoci fondativi del governo rappresentativo» (Rosanvallon 2000, p. 14). Il nuovo ordine sorto dalla cesura rivoluzionaria è, infatti, caratterizzato sin dall'inizio da una duplice indeterminatezza concernente sia le modalità di incarnazione che le concrete condizioni di operatività della sovranità popolare. Perché il popolo che anima le piazze di Parigi non può essere quello chiamato a decidere nelle opportune sedi istituzionali i destini della Francia.

Da questo sdoppiamento costitutivo nasce un articolato campo ideologico-politico, nel quale tornano a riflettersi molte delle contraddittorie istanze costruttive che avevano caratterizzato il discorso sul popolo nella Francia dell'Antico regime. Un composito e problematico orizzonte discorsivo che nel confronto con i "dilemmi della rappresentanza" sembra trovare, appunto, il suo decisivo momento di cristallizzazione cate-

goriale: è nel principio di rappresentanza, infatti, che si gioca la possibilità di un'articolazione teorica e di una attuazione pratica del modello "inclusivo" di politica che domina, sin dall'inizio, l'immaginario rivoluzionario (Jaume 1990, pp. 57 ss.). Ma è sempre nel principio di rappresentanza che si sviluppa la tesa dialettica tra il potere della ragione e quello del numero, tra scienza e opinione, perché il laboratorio rivoluzionario «istituisce attraverso il suffragio universale l'eguaglianza politica e, allo stesso tempo, invoca l'avvento di un potere razionale la cui oggettività implichi un certo grado di depersonalizzazione» (Rosanvallon 2003, p. 12). Nel corso degli anni muteranno teorie e pratiche del governo rappresentativo, ma costante resterà l'esigenza di porre dei filtri alla pressione della partecipazione popolare, introducendo forme selettive di regolamentazione della cittadinanza. Come è stato sottolineato, nella problematica evoluzione della dinamica rappresentativa si rivela, perciò, nel modo più tangibile, lo scarto esistente tra il carattere evidente e irresistibile del principio di sovranità popolare e la sua controversa messa in pratica giuridico-istituzionale: l'irrisolta tensione di fondo esistente, cioè, tra la dimensione della «sovranità-principio» e quella della «sovranità-esercizio», che soltanto pochi hanno il coraggio di teorizzare in tutta la radicalità della sua sostanza normativa (Rosanvallon 2000, p. 20).

Si tratta di una dimensione che, sebbene efficacemente indagata nel corso degli ultimi anni, offre ancora alcuni interessanti margini di approfondimento. In questo fascicolo, il complesso contesto problematico che fa da sfondo alla consolidata retorica rivoluzionaria del popolo sovrano è evocato soprattutto attraverso la caratteri-

stica figura di Pierre Daunou, esponente di spicco della variegata "famiglia" degli *Idéologues*. Come evidenzia Roberta Ciaralli nel suo contributo, la concezione della cittadinanza elaborata da Daunou a partire dalla primissima fase rivoluzionaria appare, infatti, pienamente espressiva delle contraddizioni implicite in un orizzonte costruttivo stretto tra il richiamo all'irrinunciabile sostanza universalistica della sovranità popolare e la costruzione di una griglia normativa e procedurale in grado di garantire un'adeguata selezione del corpo dei cittadini «attivi». La riflessione di Daunou testimonia, peraltro, con altrettanta evidenza, di un approccio ai dilemmi della rappresentanza che inevitabilmente trascende il ristretto ambito di regolamentazione del suffragio elettorale, per chiamare in causa le generali modalità di organizzazione del sistema dei poteri pubblici, nei suoi strategici dispositivi di mediazione con il complessivo contesto riflessivo e produttivo della società civile.

Come è noto, l'ideale di una «Repubblica dei *Savants*», condiviso da Daunou con l'intera galassia *idéologique*, avrebbe trovato una drastica confutazione nella svolta autoritaria di Brumaio, pure auspicata e sostenuta con forza dagli esponenti di quel *milieu* intellettuale (Scuccimarra 2003). Anche da questo punto di vista, si può dire, dunque, che la cesura dell'anno VIII segni un passaggio decisivo della dinamica rivoluzionaria, destinato anch'esso a lasciare il segno nella successiva storia politico-costituzionale francese. Con l'ascesa al potere di Napoleone Bonaparte, la moderna logica della sovranità popolare presente alla base della cultura politica rivoluzionaria sperimenta, infatti, un'ulteriore torsione, trasformandosi in un dispositivo legittimato-

rio perfettamente compatibile con il ritorno a quel modello di potere personale che i regicidi avevano pensato di spazzare via per sempre con l'esecuzione di Luigi XVI. È appunto per questo motivo che per Furet il regime bonapartista può essere considerato come «l'ultima metamorfosi della crisi della rappresentanza politica che caratterizza la Rivoluzione francese»: perché, nonostante tutto, Bonaparte e il suo apparato di potere restano «i simboli di uno stato nuovo fondato sul consenso di cittadini uguali e portatore dell'interesse generale» (Furet-Ozouf 1988, Vol. 1, p. 245). In questa nuova incarnazione dell'ordine rivoluzionario, nessuna istanza cognitiva o capacitaria può però più fungere da filtro nella selezione dei cittadini *pleno jure*: alla base dell'edificio politico-istituzionale si pone, infatti, il rapporto di immediata e diretta investitura fiduciaria che lega la totalità della nazione e il suo unico vero rappresentante, il generale Bonaparte – un legame che nella teoria e nella prassi del regime bonapartista troverà una forma di ratifica procedurale nel dispositivo – anch'esso a suo modo rivoluzionario – della consacrazione plebiscitaria.

3. *L'eredità della Rivoluzione*

Nessuno dei dilemmatici nodi costruttivi prodotti dalla cesura rivoluzionaria avrebbe tuttavia trovato soluzione con la fine della parabola napoleonica e l'apparente ritorno al tradizionale ordine della legittimità dinastica. Al contrario, si può dire che, nella sua dimensione più profonda, anche la dinamica politico-costituzionale della Restaurazione viva proprio dell'irrisolto confronto con la difficile eredità del labo-

ratorio rivoluzionario. Come si sa, i problemi rimasti insoluti riaffioreranno con una certa evidenza dopo le Gloriose giornate del 1830 (Lacchè 2002; Id. 2004) ed è per questo motivo che nel nostro itinerario ricostruttivo si è voluto dare adeguato spazio anche a questo momento della vicenda politico-costituzionale francese dell'Ottocento. La prospettiva scelta da Luigi Lacchè per tornare ad evocare il ricco dibattito sul «governo rappresentativo» che accompagna i primi anni della Monarchia di Luglio è però tutt'altro che consueta. Essa muove, infatti, dalla personalissima e penetrante testimonianza offerta da uno degli ultimi sopravvissuti alla grande stagione rivoluzionaria: l'*idéologue* Pierre-Louis Roederer, discusso protagonista di alcuni momenti decisivi di quella storia, dall'insurrezione del 10 agosto 1792 al colpo di Stato bonapartista. Sebbene ormai isolato e lontano dal nucleo nevralgico della vita politica, il vecchio Roederer mantiene infatti la sua notoria capacità di coniugare riflessione teorica e interpretazione degli eventi. Ecco perché affrontare il suo *Adresse d'un constitutionnel aux constitutionnels* significa, in qualche modo, trovarsi proiettati al centro stesso del contesto problematico dell'epoca. Essere chiamati a confrontarsi, per una via in gran parte originale, con il vero lato oscuro del compromesso orleanista: vale a dire, l'irrisolto problema del «rapporto tra monarchia, governo e rappresentanza parlamentare» (Lacché).

Certo, nonostante tutta l'attenzione dedicata al «tema cruciale dell'architettura e dell'articolazione del potere esecutivo», il Roederer degli anni Trenta sembra avere ormai ben poco a che fare con lo sprejudicato «brumarien cesariste» dell'anno VIII (Vandal 1903). Le più recenti vicende

francesi paiono, infatti, averlo portato a cercare la risposta ai dilemmi dell'ordine politico post-rivoluzionario in una forma di monarchia costituzionale, fondata sul recupero della centralità della *royauté* come ultimo baluardo contro la montante «tirannie des Chambres et du gouvernement coalisés» (Lacchè). Che il contesto epocale spingesse verso differenti, e ben più radicali, assetti politico-costituzionali sarebbe però ben presto divenuto del tutto evidente. Da questo punto di vista, il «secondo ciclo rivoluzionario» (Duverger 1983) innestato dagli eventi del febbraio 1848 può essere considerato come la ripresa e l'attualizzazione del polarizzato campo politico-ideologico prodotto, più di cinquant'anni prima, dalla costituzionalizzazione del principio di sovranità popolare. Anche in questo caso, tuttavia, i *dilemmi della rappresentanza* avrebbero condotto ad una deriva plebiscitaria destinata ad aprire le porte, per la seconda volta nella storia, ad una forma di centralizzazione autoritaria fondata sul «flusso vivificante» dell'investitura popolare (Scuccimarra).

Il punto di vista prescelto per indagare su questo cruciale passaggio della storia politico-costituzionale francese è quello, decisivo, della regola elettorale: nella violenta dialettica politico-istituzionale innescata dalla legge del 31 maggio 1850 troviamo, infatti, pienamente esplicitata, sino alle più estreme conseguenze, l'ambivalenza costitutiva, la sistematica oscillazione tra inclusione ed esclusione, sulla quale la cultura politica post-rivoluzionaria aveva costruito la propria via all'universalità della cittadinanza. Per la seconda volta nella storia, dunque, un Bonaparte può sfruttare a proprio vantaggio le contraddizioni del «governo rappresentativo», presentando-

si alla Nazione come il più autentico difensore dei principi della Rivoluzione: l'incarnazione stessa della sovranità popolare e dell'egualitario ordinamento di valori di cui essa è espressione.

Certo è una ben caricaturale versione della politica rivoluzionaria quella che prende forma nella ridondante architettura del Secondo Impero. Nella sua straordinaria mescolanza di elementi diversi e per molti versi contraddittori, il secondo bonapartismo rappresenta, tuttavia, un passaggio-chiave nella vicenda della moderna società di massa e della sua difficoltosa stabilizzazione politica. Esempio degli esiti ultimi di questo sistema può essere considerata, così, la vicenda del diritto amministrativo del Secondo Impero, magistralmente ricostruita in questo fascicolo da François Burdeau: a questo livello, infatti, l'esigenza di «evitare l'impopolarità del Potere» sfocia in un'«audace costruzione giurisprudenziale», destinata a segnare un punto di non ritorno nella storia della regolamentazione giuridica dell'esercizio della funzione amministrativa (Burdeau). Anche sotto questo aspetto è allo straordinario laboratorio normativo ed istituzionale del secondo bonapartismo che ci si deve, dunque, rifare per rintracciare le premesse di processi di lungo periodo, destinati a caratterizzare in profondità il successivo sviluppo della modernità politico-costituzionale.

Al di là degli specifici profili di volta in volta affrontati, il percorso di lettura offerto in questo fascicolo rappresenta, peraltro, anche un ulteriore contributo all'indagine di quel nesso costituzione-opinione pubblica già al centro dell'analisi del «Giornale di storia costituzionale» nel n. 6/2003. In particolare, i riferimenti al dibattito post-rivoluzionario trovano il loro significato più pro-

prio solo se collocati all'interno di quella ambigua e metamorfica forma di «governo dell'opinione» che nell'esperienza politico-costituzionale francese dell'Ottocento si avvia con decisione ad essere l'autentica dimensione di costituzione della politica dei moderni. Anche da questo punto di vista, la storia della Francia sette e ottocentesca si conferma, dunque, come una delle principali direttrici di emersione e consolidamento del "nostro" stesso spazio di esperienza politico-istituzionale. E anche da questo punto di vista l'indagine storico-costituzionale, nella più ampia accezione del termine, si propone perciò come un indispensabile contributo alla comprensione e alla discussione dei dilemmi che continuano a caratterizzare la nostra stessa interpretazione del «governo dei moderni».

Bibliografia

- Calamo Specchia (Marina), *Introduzione*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 8/2004: *La "deriva" parlamentare nella storia costituzionale francese*;
- Duverger (Maurice), *Les Constitutions de la France*, Paris, PUF, 1983 (trad. it. *Le Costituzioni della Francia*, Napoli, ESI, 1984);
- Furet (François) - Ozouf (Mona), *Dictionnaire critique de la Révolution française*, Paris, Flammarion, 1988 (trad. it. *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1994);
- Goulemot (Jean-Marie), *Sul repubblicanesimo e sull'idea repubblicana nel XVIII secolo*, in *L'idea di repubblica nell'Europa moderna*, a cura di F. Furet e M. Ozouf, Roma-Bari, Laterza, 1993;
- Jaume (Lucien), *Échec au libéralisme. Les Jacobins et l'État*, Paris, Kimé, 1990 (trad. it. *Scacco al liberalismo. I Giacobini e lo Stato*, Napoli, ES, 2003);
- Lacchè (Luigi), *La libertà che guida il popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le Chartes nel costituzionalismo francese*, Bologna, il Mulino, 2002;
- *Governo rappresentativo e principio parlamentare: le Chartes francesi del 1814 e 1830*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 8, 2004;

- Martucci (Roberto), *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, il Mulino, 2001;
- Rosanvallon (Pierre), *La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du Peuple en France*, Paris, Gallimard, 2000;
- *Pour une histoire conceptuelle du politique*, Paris, Seuil, 2003 (trad. it. *Il Politico. Storia di un concetto*, Soveria-Mannelli, Rubbettino, 2005);
- Scuccimarra (Luca), *La sciabola di Sieyès. Le giornate di Brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, il Mulino, 2002;
- *La Repubblica dei Savants. Conflitto politico e ideologie nella Francia di brumaio*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», IX, 2003;
- Sieyès (Emmanuel-Joseph), *Opere e testimonianze politiche*, Tomo I: *Scritti editi*, Milano, Giuffrè, 1993;
- Vandal (Albert), *L'Avènement de Bonaparte*, Paris, 1903 (trad. it. *L'avvento di Bonaparte*, Milano, Monanni, 1931);
- Walzer (Michael), *The King's Trial and the Political Culture of the Revolution*, in *The Political Culture of the French Revolution*, a cura di C. Lucas, vol. 2, Oxford, Pergamon Press, 1988.